



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 244 del 2015, proposto da: SIAL S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. Raffaele Antonio Manno, Salvatore Scrivo, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

COMUNE DI MONCALIERI, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Mirabile, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

FARESINA COSTRUZIONI E IMPIANTI S.R.L.; AGROGREEN S.R.L.;

per l'annullamento

a) del verbale di gara n. 3 del 7 novembre 2014, redatto dalla Città di Moncalieri, Affari Generali e Servizi al Cittadino – Servizio Appalti firmato dal Dirigente del Servizio appalti dott.ssa Federica Deyme, dal Segretario Verbalizzante dott.ssa Monica Ritacca e dai testi dott.ssa Daniela Iannetta e sig.ra Anna Bianco;

b) della determinazione dirigenziale n. 16 del 12.01.2015, esecutiva in data 20.01.2015, sconosciuta alla ricorrente, con la quale è stato affidato all'operatore economico Faresina Costruzioni e Impianti s.r.l. l'appalto avente ad oggetto "adeguamento del palazzo comunale alle norme di prevenzione incendi – Primi interventi di messa in sicurezza di alcuni archivi e scale" indetto dal Comune di Moncalieri; e, conseguentemente, per l'accertamento del diritto della SIAL s.r.l. ad essere proclamata aggiudicataria della di gara avente ad oggetto "adeguamento del palazzo comunale alle norme di prevenzione incendi – Primi interventi di messa in sicurezza di alcuni archivi e scale" indetta dal Comune di Moncalieri;

nonchè per l'annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti presupposti, conseguenti, collegati e comunque connessi all'atto impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Moncalieri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

*Ritenuto* che, a seguito di gara ad evidenza pubblica per l'affidamento dei lavori di adeguamento del Palazzo comunale (gara indetta dal Comune di Moncalieri [TO] con bando del 2 settembre 2014), svoltasi con il criterio del maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, la società SIAL s.r.l. è stata individuata quale concorrente provvisoriamente aggiudicataria della commessa;

che tuttavia, successivamente, la stazione appaltante, con verbale di gara n. 3 del 7 novembre 2014 relativo alle operazioni di *"annullamento in autotutela dell'aggiudicazione provvisoria"*, ha riammesso in gara una concorrente in precedenza esclusa e, per l'effetto, ha provveduto al ricalcolo della soglia di anomalia delle offerte, con conseguente individuazione di una nuova ditta aggiudicataria provvisoria (la Faresina s.r.l. Costruzioni ed Impianti);

che, in particolare, con tale verbale è stata riammessa in gara la Spazio Solution s.r.l., in precedenza esclusa *"per non aver effettuato il sopralluogo congiunto con i tecnici comunali"* (sopralluogo che, in base alla *lex specialis* di gara, era requisito necessario per poter presentare offerta), in quanto – come si legge nel suddetto verbale n. 3 – solo *"erroneamente"* non sarebbe stata registrata la presenza di questa ditta al momento del sopralluogo;

che, quindi, la gara è stata definitivamente aggiudicata alla ditta Faresina s.r.l. con determinazione dirigenziale n. 16 del 12 gennaio 2015;

che, con il ricorso in epigrafe, la SIAL s.r.l. ha domandato l'annullamento, previa sospensione cautelare, anche *inaudita altera parte*, del verbale n. 3 e dell'atto di aggiudicazione definitiva, denunciando, in sintesi, sia la violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. per l'esistenza di un *"atto pubblico fede-facente"* (il verbale redatto dal responsabile del Settore Gestione Infrastrutture in occasione del sopralluogo *"obbligatorio"*), sia l'eccesso di potere per travisamento dei fatti, sia la violazione dell'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006 (come introdotto dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014);

che, con decreto n. 76 del 2015, il Presidente di questa Sezione ha respinto la domanda di misure cautelari monocratiche per l'assenza del requisito del danno grave e irreparabile ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

che si è costituito in giudizio il Comune di Moncalieri, in persona del Sindaco *pro tempore*, depositando documenti e concludendo per il rigetto del gravame;

che alla camera di consiglio del 25 marzo 2015, chiamata per la discussione dell'incidente cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione;

*Considerato* che il ricorso è fondato;

che, a norma dell'art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, ultima parte (come introdotta dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014), *"Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte"*;

che, di conseguenza, pur riammettendo in gara l'offerta della concorrente in precedenza esclusa, la stazione appaltante non avrebbe potuto ricalcolare la soglia di anomalia delle offerte, dovendo comunque mantenersi, per espressa previsione di legge, l'aggiudicazione già disposta;

che, peraltro, la citata disposizione, per la sua generale e letterale formulazione, è senz'altro applicabile anche in presenza di un'aggiudicazione solo provvisoria e non poteva pertanto essere elusa nel caso di specie;

che, quindi, assorbite le restanti censure, il ricorso deve essere accolto ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto in favore della ricorrente, con sentenza redatta in forma semplificata ai sensi dell'art. 122, comma 6, cod. proc. amm., come modificato dal decreto-legge n. 90 del 2014, convertito in legge n. 114 del 2014;

che le spese della lite devono essere poste a carico dell'amministrazione resistente e sono da liquidarsi nella misura di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), cui è da aggiungere l'importo del contributo unificato versato da parte ricorrente;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sezione seconda, definitivamente pronunciando,

Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna il Comune di Moncalieri alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, ed alla restituzione del contributo unificato versato dalla ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2015 con l'intervento dei magistrati:

Vincenzo Salamone, Presidente

Roberta Ravasio, Primo Referendario

Antonino Masaracchia, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 16/04/2015

IL SEGRETARIO